

# Per gli insegnanti alternativi i diritti dei prof di religione

di Antimo Di Geronimo

L'ordinanza sugli esami di stato (44/2010) è illegittima. Perché preclude ai docenti di attività alternative alla religione il diritto di far parte a pieno titolo del consiglio di classe, come i docenti di religione.

È quanto si evince da una sentenza emessa dalla terza sezione-bis del Tar del Lazio depositata il 1° febbraio scorso (924). A differenza di religione, che concorrono pienamente alla formazione del credito scolastico ai fini della valutazione degli alunni, **i docenti di attività alternative**, infatti, possono solo fornire preventivamente pareri ai docenti della classe. E per questo motivo i giudici amministrativi hanno annullato l'ordinanza 44, censurando il diverso trattamento tra i docenti di religione e gli insegnanti che si occupano degli alunni che non si avvalgono di questo insegnamento. Il collegio ha fatto presente che «il principio di laicità dello Stato è in ogni sua implicazione rispettato solo se la scelta dell'insegnamento religioso non dà luogo a forma alcuna di discriminazione». **E dunque è da considerarsi illegittimo il diverso trattamento, riservato nel procedimento decisionale alle due distinte categorie dei docenti.** Perché gli insegnanti di religione, facendo parte a pieno titolo del consiglio di classe, concorrono alle sue deliberazioni in ordine all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico. Mentre, invece, le prerogative degli insegnanti di attività alternative si limitano all'obbligo di fornire preventivamente al consiglio di classe meri elementi conoscitivi sull'interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente. E ciò crea un vulnus a danno degli alunni non avvalentisi.

E dunque il Tar, pur ribadendo la legittimità delle disposizioni che prescrivono che i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, ha censurato le disposizioni che regolano le prerogative dei docenti di attività alternative: sono illegittime e meritano annullamento nella parte in cui prevedono che i docenti si limitano a fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno, anziché partecipare anch'essi a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.